

(traccia dell'intervento di C.M. Bianca nel corso dell'audizione del 12 marzo u.s.).

La proposta di legge d'iniziativa dell'On. Morani merita piena approvazione in quanto dà una risposta che la società civile attende, una risposta intesa, come si legge nella relazione illustrativa, all'equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio.

Parlando del precedente progetto presentato dall'On. Ferranti avevo avuto modo di dire che esso rispondeva ad un'esigenza di giustizia e di certezza. Confermo quanto detto allora, anche per quanto riguarda l'esigenza di certezza. Quando fu presentato il progetto Ferranti l'esigenza di certezza era particolarmente sentita in quanto, come è noto, una sentenza della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione (la n. 11504 del 10 marzo 2017) aveva rinnegato il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosceva all'assegno divorzile la funzione di conservare al coniuge divorziato un tenore di vita corrispondente per quanto possibile al tenore di vita matrimoniale. Disattendendo questo orientamento la ricordata sentenza della Prima Sezione aveva ridotto l'assegno di divorzio ad un assegno alimentare spettante solamente al coniuge non in grado di mantenersi.

Il grave disorientamento giurisprudenziale creato da quella sentenza sollecitò l'iniziativa dell'On. Ferranti. E' di poco dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 1827 dell'11 luglio 2018 (rel. Acerno), che ha composto il contrasto giurisprudenziale riconoscendo invece il principio di solidarietà come fondamento dell'assegno ma escludendo al tempo stesso che la finalità dell'assegno sia quella di assicurare al coniuge debole il medesimo tenore di vita del matrimonio. Ai fini della determinazione dell'assegno la sentenza ha indicato vari criteri attinti dal progetto Ferranti.

La necessità di un intervento legislativo è però tutt'altro che venuta meno.

Sulla necessità che intervenga la legge depone già l'esigenza che sia la legge a fissare e a dare certezza ai principi che attengono alla tutela della persona. Ma l'intervento legislativo in materia si rende specificamente necessario per ovviare alle incertezze alle quali ha dato luogo la sentenza delle Sezioni Unite, che con la sua pregevole ma complessa motivazione si presta e si è prestata a letture diverse.

Tra i passi della sentenza maggiormente suscettibili di ingenerare una visione confusa dell'assegno divorzile segnalo quello in cui si legge che la tutela del coniuge divorziato deve esplicarsi in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economiche "dettate da un dislivello reddituale *conseguente* alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare". Stando a questo passo il riequilibrio che il giudice del divorzio è chiamato a compiere dovrebbe avere ad oggetto le situazioni di disparità reddituale generate dalle comuni scelte dei coniugi nella conduzione della vita familiare, cioè le situazioni di disparità reddituale derivanti dal matrimonio e non quelle già preesistenti al matrimonio.

L'idea che ai fini dell'assegno rilevi solo quella disparità economica che deriva dalle scelte di vita familiare riaffiora in più passi. In un altro passo, ad es., si afferma la necessità di un "rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economica patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, *dovendo trovare giustificazione causale* negli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 ed in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio". E ancora: "la funzione equilibratrice è finalizzata *soltanto* al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex-coniuge economicamente più

debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.

Quell'avverbio 'soltanto' appare inteso a ribadire che ad essere riequilibrare devono essere *unicamente* le disparità derivanti dalle scelte di vita dei coniugi. E allora: come deve procedere il giudice quando allo scioglimento del matrimonio la disparità delle condizioni economiche è quella già preesistente al matrimonio? Deve il giudice escludere l'attribuzione dell'assegno non essendoci una disparità reddituale derivante dalle scelte di vita dei coniugi o che altro?

A tali interrogativi possono darsi risposte diverse contribuendo ad alimentare un clima d'incertezza tanto più pregiudizievole in una materia che incide sulle condizioni di vita della persona.

Ad eliminare questi motivi di confusione si rende necessaria una disposizione come quella contenuta nel progetto, cioè la disposizione che con puntuale linearità sancisce che l'assegno è destinato ad equilibrare la disparità delle condizioni dei coniugi risultanti a seguito dello scioglimento del matrimonio. L'auspicata norma di legge indica in tal modo inequivabilmente che a dover essere equilibrate sono le condizioni economiche risultanti a seguito dello scioglimento del matrimonio nella realtà della nuova situazione e degli accresciuti oneri e bisogni da soddisfare. Nel disegno della norma i comportamenti e le passate vicende che hanno influito su quelle condizioni devono essere valutati per determinare l'assegno che nel caso concreto la solidarietà giustifica che sia corrisposto, non per stabilire quali siano le condizioni economiche da comparare.

L'idea di fondo del progetto enunciata nella relazione illustrativa è l'equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio. L'idea emerge chiaramente dal contesto della norma ma in questa non è fatta menzione di quel termine, che è invece presente nella relazione e che è importante in quanto

segna il criterio guida che deve assistere il giudice del divorzio nel suo non facile compito. Si tratta del termine 'equo'. Mi permetto pertanto di suggerire l'inserimento dell'avverbio equamente dopo la parola 'equilibrare' contenuta nel primo comma del sesto comma dell'art. 5 formulato nella proposta.

Dopo lunga riflessione sento di dover condividere alcune critiche avanzate riguardo alla disposizione che ammette la concessione di un assegno temporaneo. Certamente in presenza di situazioni di inferiorità economica legate a fattori contingenti e prevedibilmente destinata a venir meno, l'assegno non può essere preteso vita natural durante. Ma generalmente non è possibile accertare i tempi dei futuri mutamenti delle condizioni economiche della persona. La predeterminazione della durata temporale dell'assegno avrebbe quindi il più delle volte carattere arbitrario. D'altronde la clausola di revisione delle disposizioni relative all'assegno (art. 9 l. div.) consente di evitare che il coniuge profitti della sua originaria debolezza per arricchirsi indebitamente a carico del coniuge forte.

Mi rendo tuttavia conto che i larghi consensi che la disposizione ha incontrato indurranno a conservarla. In tal caso occorre però evitare il pericolo che la disposizione sia interpretata nel senso che la scadenza del termine comporti la definitiva estinzione del diritto all'assegno pur quando prevista in tutto o in parte l'originaria disparità reddituale.

Mi permetto quindi suggerire l'integrazione della suddetta disposizione come segue: "Alla scadenza del termine il percettore dell'assegno può provare una rilevante persistente disparità reddituale".